



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 1, concernente, tra l’altro, le finalità della cooperazione allo sviluppo;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 488, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato “*Fondo italiano per il clima*”, finalizzato al finanziamento di interventi, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, in favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo stato individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo delle organizzazioni per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC);

VISTI, altresì, i commi 489, 490, 491 e 492 dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, che prevedono le modalità e gli strumenti finanziari di utilizzo del predetto Fondo italiano per il clima;

VISTO, altresì, il comma 496 dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, che istituisce il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del predetto Fondo italiano per il clima;

VISTO il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante “*Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 e, in particolare, l’articolo 1 che prevede l’adozione del Piano Mattei, il quale individua ambiti di intervento e priorità di azione, tra l’altro, nei settori dell’approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici;

VISTO, altresì, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, che istituisce la Cabina di regia per il Piano Mattei;

VISTO il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante “*Disposizione urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO, in particolare, il comma 11 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 a mente del quale “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all’ articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all’ articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla*



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*legge 11 gennaio 2024, n. 2 . In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2024, che ha istituito, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, il Comitato tecnico per il Piano Mattei definendo la composizione e le funzioni ad esso spettanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024 di adozione del Piano strategico Italia Africa: Piano Mattei, ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2023;

CONSIDERATO che occorre determinare l’orientamento strategico e le priorità d’investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima di cui al citato articolo 1, comma 488, della legge n. 234 del 2021 da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

CONSIDERATO che i Paesi parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno rafforzato gli impegni derivanti dall’ “Accordo di Parigi” impegnandosi, tra l’altro, ad aumentare con urgenza e in misura significativa il supporto ai Paesi in via di sviluppo nell’incrementare le proprie capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici;

CONSIDERATI gli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito della c.d. “Finanza per il Clima” in favore dei Paesi in via di sviluppo attraverso una varietà di fonti di finanziamento, come stabilito dai Paesi sviluppati nel 2009 alla COP15 UNFCCC di Copenaghen nonché alla COP21 UNFCCC di Parigi, alla COP26 UNFCCC di Glasgow e alla COP27 di UNFCCC di Sharm-el-Sheikh;

CONSIDERATO che secondo il rapporto “*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020*”, pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nel 2020 i Paesi sviluppati hanno fornito e mobilitato 83,3 miliardi di dollari USA di Finanza per il Clima nei Paesi in Via di Sviluppo, ancora al di sotto dell’obiettivo collettivo di 100 miliardi di dollari USA come stabilito dall’Accordo di Parigi e, per tale ragione, sono necessari ulteriori sforzi da parte dei Paesi sviluppati per raggiungere il suddetto obiettivo;

CONSIDERATO che il rapporto pubblicato nel 2022 dall’OCSE evidenzia i principali *trend* della Finanza per il clima globale per il periodo 2016-2020 registrati nelle seguenti tre direttrici:

- a) tipologia di interventi finanziati;
- b) categoria di Paesi in via di sviluppo destinatari;
- c) tipologia di strumenti e di condizioni finanziarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DI CONCERTO con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) Legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - b) Fondo Clima: il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della Legge istitutiva;
  - c) Comitato di indirizzo: il comitato di indirizzo del Fondo Clima di cui all'articolo 1, comma 496, della Legge istitutiva;
  - d) Piano Mattei: il Piano Mattei per l'Africa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;
  - e) Cabina di regia per il Piano Mattei: la Cabina di regia per il Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;
  - f) Comitato tecnico del Piano Mattei: il Comitato tecnico di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120;
  - g) Finanza per il Clima: l'insieme e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private destinate a contrastare i cambiamenti climatici, a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di gas serra e a rendere i sistemi economici più resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici;
  - h) Decreto interventi: decreto del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) 21 ottobre 2022, recante condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo Clima di cui alla lett. b);
  - i) Documento relativo ai criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima: il documento relativo ai criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima, come di volta in volta approvato e aggiornato dal Comitato di indirizzo.

### **ART. 2**

#### *(Oggetto)*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, determina l'orientamento strategico e le priorità di investimento della quota parte delle risorse del Fondo Clima da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.
2. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo Clima tengono conto delle direttrici della Finanza per il Clima, costituite da:



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) tipologie di interventi finanziabili;
  - b) categorie di Paesi destinatari;
  - c) tipologie di strumenti e condizioni finanziarie.
3. Il Comitato tecnico del Piano Mattei, in coordinamento con la Cabina di regia per il Piano Mattei e con il Comitato di indirizzo, attua l'orientamento strategico e le priorità di investimento nei termini di cui al presente decreto.

### ART. 3

#### *(Orientamento strategico)*

1. L'utilizzo della quota parte delle risorse del Fondo Clima da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei è volto ad accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di gas serra e ad aumentare la resilienza dei territori agli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso la promozione, in conformità con gli obiettivi del Piano Mattei, di progetti che assicurano lo sviluppo sostenibile ad alto impatto climatico nei settori dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica, delle infrastrutture sostenibili, dell'agricoltura sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo delle capacità istituzionali nei Paesi africani.
2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è, altresì, volto a consolidare il posizionamento dell'Italia nello scenario globale, contribuendo al rispetto degli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale di cui l'Italia è parte e, al contempo, ad assicurare il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.

### ART. 4

#### *(Tipologie di interventi finanziabili)*

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto sono dirette a finanziare progetti e interventi rendicontabili come Finanza per il Clima, volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e al contrasto alla desertificazione, valutate secondo la metodologia "Rio Markers" e, in particolare, progetti e interventi:
  - a) per lo sviluppo di fonti rinnovabili solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biomassa, con particolare attenzione alle comunità rurali;
  - b) per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici e nei processi industriali, con riduzione delle emissioni di gas serra;
  - c) per la costruzione di infrastrutture sostenibili e, in particolare, di strade, ferrovie e porti, che colleghino le regioni africane e facilitino gli scambi commerciali;
  - d) per la promozione dell'uso di tecnologie pulite nelle infrastrutture e nel trasporto pubblico;



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- e) per lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile e che promuovano pratiche agricole che riducano la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e preservino il suolo, l'acqua e la biodiversità, con aumento della resilienza ai cambiamenti climatici;
  - f) progetti per lo sviluppo delle capacità istituzionali dei Paesi africani nella pianificazione e gestione dei progetti climatici;
  - g) rafforzamento delle infrastrutture idriche a beneficio delle popolazioni urbane e rurali;
  - h) progetti in ogni altro settore idoneo a rafforzare l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici dei Paesi beneficiari.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, gli interventi del Fondo Clima saranno focalizzati esclusivamente su operazioni che abbiano come obiettivo la mitigazione del cambiamento climatico e/o l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico e/o la tutela della biodiversità e/o il contrasto alla desertificazione, valutati secondo la metodologia c.d. "Rio Markers", con il punteggio "2-principal objective" per almeno il 50% delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, e con il punteggio "1-significant objective" fino al 50% delle medesime risorse. È sufficiente l'assegnazione all'operazione con punteggio "2-principal objective" e/o "1-significant objective" anche di uno solo dei suddetti Rio Markers.

### ART. 5

#### *(Priorità di investimento)*

1. Nel rispetto degli impegni internazionali volti ad aumentare la quota di interventi di adattamento rispetto agli scorsi anni, costituiscono priorità di investimento:
- a) i progetti orientati all'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, volti ad incrementare la resilienza degli ecosistemi e delle comunità locali, diversificati tra l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca;
  - b) i progetti orientati alla mitigazione del cambiamento climatico che si concentrano principalmente nei settori a maggior potenziale di impatto sull'abbattimento di emissioni di gas serra, quali energia, trasporti e infrastrutture;
  - c) gli interventi e progetti coerenti con i piani e le strategie nazionali di risposta al cambiamento climatico di ciascun Paese destinatario e con la realizzazione degli obiettivi climatici definiti nei *Nationally Determined Contributions* (NDC), nei *National Adaptation Plans* (NAP) e nelle altre strategie climatiche nazionali rilevanti per l'attuazione dell'Accordo di Parigi.

### ART. 6

#### *(Categorie di Paesi destinatari)*

1. Possono essere destinatari delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto tutti i Paesi del Continente africano ricompresi nel perimetro di azione di cui alla Legge



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

istitutiva, ossia i Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC).

## ART. 7

### *(Tipologie di strumenti e di condizioni finanziarie)*

1. Le risorse del Fondo Clima destinate a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei sono individuate in misura non inferiore al 70 per cento del predetto Fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate con le modalità e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, commi da 489 a 492, della Legge istitutiva secondo i criteri stabiliti nel Decreto interventi.
3. Il Comitato tecnico del Piano Mattei può determinare l'applicazione di condizioni finanziarie (*pricing*) caratterizzate da termini preferenziali rispetto a quelli disponibili sul mercato, in particolare applicando tassi di interesse inferiori e/o periodi di garanzia più estesi rispetto alle tipiche condizioni di mercato.
4. Le condizioni finanziarie concessionali di cui al comma 3 possono essere applicate agli interventi previsti dal presente decreto secondo i termini e le condizioni disciplinati nel documento relativo ai Criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono, altresì, essere utilizzate in regime non-concessionale, secondo i termini e le condizioni disciplinati nel documento relativo ai Criteri per l'applicazione di condizioni concessionali agli interventi del Fondo Clima.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE